



# COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

COPIA

**Determinazioni Area Amministrativa  
N. 153 DEL 20-07-2021**

UFFICIO SEGRETERIA

**Oggetto: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2021/22-2022/23-2023/24 - CIG: 87701962B1 - APPROVAZIONE RISULTANZE PRIMA FASE ISTRUTTORIA - ESCLUSIONI/AMMISSIONI.**

**Visti:**

- il D. Lvo 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 2 del 30.01.1992, modificato con Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.02.2004 e in ultimo con deliberazione del C.C. n. 60 del 29.10.2015;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 2 del 27.01.2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18.07.2014, relativamente al servizio di economato;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con Deliberazione G.C. n. 25 del 15.03.2016 e modificato con delibera C.C. n. 13 del 28.01.2019;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, approvato con Deliberazione G.C. n. 41 in data 30.03.2021;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 31.12.2010, e modificato con deliberazione G.C. n. 78 del 26.07.2013, deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2015 e in ultimo con deliberazione G.C. n. 9 del 03.02.2017;
- il Decreto sindacale n. 2 del 14.01.2021 relativo al conferimento delle posizioni organizzative per il periodo dal 14.01.2021 al 31.12.2021 alla Dr.ssa Laura Poddie - Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la deliberazione C.C. n. 54 del 29.12.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DUP SEMPLIFICATO triennio 2021/2023";
- la deliberazione C.C. n. 55 del 29.12.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI triennio 2021/2023";
- la deliberazione del C.C. n. 12 del 31/05/2021 di approvazione del Rendiconto della Gestione Finanziaria 2020;

**Richiamati** tutti i DPCM emanati dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da SARS-covid-19 e da ultimo il D.L. n. 52/2021 (cd. "D.L. Riaperture"), pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 96 del 22/04/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” che proroga **fino al 31 luglio 2021** il termine dello stato di emergenza.

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal responsabile del procedimento Dr.ssa Laura Poddie;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;

**Visto** l'elenco biennale dei servizi e forniture allegato al Bilancio di previsione 2021/2023;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2021 di approvazione della **Relazione ex art. 34 commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179**, con la quale si è deciso di utilizzare, quale sistema per gestire il servizio di trasporto scolastico, considerato di rilevanza pubblica - economica, l'esternalizzazione e affidamento ad un soggetto terzo, attraverso la procedura concorsuale d'appalto;

**Premesso** che

- l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 65 del 03/06/2021 ha programmato il servizio di trasporto scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo e dell'Infanzia di Arborea per il periodo da settembre 2021 al giugno 2024, in concomitanza con l'inizio e la fine degli anni scolastici considerati 2021/22-2022/23 e 2023/24, approvando il capitolato generale delle prestazioni, **per una spesa stimata totale come da Quadro Economico, comprensiva di eventuale proroga e IVA di legge, di € 974.219,79;**

- con determina a contrarre n. 122 del 04/06/2021, si è indetta procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, approvati gli atti di gara, relativa all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Arborea;

- con RDO aperta n. 373839, pubblicata sulla piattaforma regionale Sardegna Cat, con procedura interamente digitale, si procedeva al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio;

- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, sulla GUCE, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito Anac e, per estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale “Il Fatto quotidiano” sul “Il Riformista” su “Il Giornale” ed. locale e sul “Corriere dello Sport” ediz. Sardegna, nonché, per esteso e corredato da disciplinare di gara con i relativi allegati e da tutti gli elaborati tecnici-progettuali, sul sito dell'ente, nella “Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara – Aperti”;

- nel bando di gara era previsto il termine del 05 luglio 2021, ore 12:00 per la presentazione delle offerte;

- il suddetto termine è stato prorogato con avviso n. prot. 8810, a causa di manutenzione della piattaforma telematica, su richiesta di un operatore al 06/07/2021 ore 23:59;

- entro il suddetto termine risultano pervenute n. 5 offerte;

**Richiamata** la documentazione allegata al Bando e alla RDO, tra cui il Disciplinare di gara;

**Considerato** che il giorno 07/07/2021 si è proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste di qualifica pervenute sulla piattaforma, come da Verbale n. 1 del 07/07/2021 che si allega;

**Verificato**, che hanno presentato offerta i seguenti operatori:

1. **Cooperativa Oristanese Bus 90**, soc. coop. Srl, con sede in Vico Bruxelles snc Oristano p. iva 00611310954;
2. **RTI di tipo orizzontale** tra:
  - **Fara srl** con sede in Via S. Antonio n. 9 Oristano, p.iva 01217850955,
  - **Cosev s.a.s.** con sede nella Strada Statale 126 km 95 p. iva 02052510928;
3. **Garau Mauro** ditta individuale con sede nella Strada Statale n. 126 km 95, p.iva 015900750921;
4. **SCIA Consorzio Italiano Autoservizi**, con sede in Sassari in via Aliva n.6, Consorzio Stabile, p.iva 02582230906;
5. **Servizi Arborea Turismo srl**, con sede in Arborea nella via Pradella snc, piva 00538200957.

**Verificata** la documentazione che da disciplinare doveva essere allegata alla domanda;

**Attivata** per il Consorzio Scia la procedura di soccorso istruttorio in quanto non risultava inserita nella Busta di Qualifica, la ricevuta del pagamento del contributo Anac, pagamento già eseguito in data 30/06/2021, prima della presentazione dell'offerta, come dimostrato dalla presenza del Documento Passoe della stessa, regolarmente inserito e firmato digitalmente;

**Riscontrato**, dalle domande di ammissione alla gara, che tra i diversi operatori che hanno presentato offerta, vi sono i seguenti:

1. **RTI di tipo orizzontale** tra:

- **Fara srl, mandataria al 60%**, con sede in Via S. Antonio n. 9 Oristano, p.iva 01217850955, rappresentante legale e direttore tecnico Fara Antonio Gian Franco;
- **Cosev s.a.s., mandante al 40%**, con sede nella Strada Statale 126 km 95 p. iva 02052510928, rappresentante legale Garau Stefano;

2. **Garau Mauro** ditta individuale con sede nella Strada Statale n. 126 km 95, p.iva 015900750921, titolare Garau Mauro;

**Riscontrato che:**

1. dalla **“Dichiarazione resa ai fini della richiesta della informativa antimafia”** (all. 7 nella modulistica di gara) dell'operatore Cosev S.a.s. è emerso subito che nella medesima società Cosev S.a.s. di cui è socio e titolare Garau Stefano, è socio anche Garau Mauro, il quale ha a sua volta presentato un'offerta, attraverso la propria Ditta individuale denominata Garau Mauro;
2. dal **modello “DGUE”** (all. C) nella modulistica di gara dell'operatore Garau Mauro e della Società Cosev è emerso che le due Ditte Cosev e Garau Mauro :
  - a. hanno la medesima sede legale Strada Statale 126, km 95, Guspini;
3. dalla **“Dichiarazione resa ai fini della richiesta della informativa antimafia”** (all. 7 nella modulistica di gara), nonché dai documenti di identità, oltre che da altra documentazione allegata, dei due operatori Garau Mauro e Cosev sas, di Garau Stefano è emerso:  
i due soci sono residenti entrambi a Guspini, nel medesimo indirizzo;  
(Consiglio di Stato, Sez. V, 28/12/2020 n. 8407 ..... è pacifico che gli amministratori delle due società siano fratelli (peraltro residenti al medesimo indirizzo, ancorché su piani diversi dello stabile): tale elemento ben partecipa quale indice di collegamento sostanziale potenzialmente pregiudizievole al confronto competitivo (cfr. Cons. Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3057; IV, 28 gennaio 2011, n. 673).
4. dalla **polizza fideiussoria** di Cosev sas e nel **modello PAssoe**, precisamente nel timbro della Ditta emerge che il numero di telefono della ditta sia **070 -**

- 976703/976705** – fax **070 976705** anche se nel Modello DGUE della stessa ditta Cosev è stato inserito **solo** un numero di cellulare e nessun numero di telefono fisso;
5. nel **Modello DGUE** di Mauro Garau il numero di telefono indicato è: **070 976705**;
  6. in un sito internet risulta n. telefonico della Cosev **070/ 976703** ([www.coobiz.it/azienda](http://www.coobiz.it/azienda));
  7. entrambi, Cosev e Garau Mauro hanno presentato polizza fideiussoria della medesima compagnia HDI Agenzia 1011/1011 Oristano; (Consiglio di Stato, Sez. V, 28/12/2020 n. 8407: ..... A ciò si aggiunga che le due imprese risultano aver stipulato la cauzione provvisoria con la medesima compagnia ed agenzia, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra (i.e., 27 e 30 agosto 2018), circostanza anche questa idonea a contribuire all'apprezzamento dell'esistenza di un unico centro decisionale (cfr. Cons. Stato, V, 1 agosto 2015, n. 3772).
  8. entrambe le due ditte hanno la certificazione ISO 9001:2015 rilasciata dalla medesima compagnia di certificazione.

**Rilevato** che dalla Dichiarazione di impegno a costituire ATI tra Cosev S.a.s. e Fara srl risulta che l'impresa mandante Cosev sas avrà una percentuale di partecipazione alla gara pari al 40%, pertanto in caso di aggiudicazione anche il socio della Cosev sas, Garau Mauro otterrebbe un vantaggio, godendo di una partecipazione del 10% prevista nella società di cui fa parte;

**Considerato** che tra i due soci della Cosev Sas - Garau Mauro e Garau Stefano - sussiste un legame di parentela (*presumibilmente fratelli*), residenti entrambi nella stessa Via, in Guspini, che gli stessi hanno due ditte che presentano la medesima sede legale e probabilmente il medesimo numero telefonico e di fax ( 070 976705).

**Considerato** che:

- la Cosev s.a.s è una società di persone dove prevale l'elemento personale sul capitale investito;
- il socio Garau Mauro socio della stessa Cosev Sas, ha a sua volta presentato un'offerta;

**Viste** le comunicazioni del RUP di richieste chiarimenti, acclamate ai seguenti protocolli:

- n. prot. 9076 del 09/07/2021 alla Ditta Fara srl;
- n. prot. 9086 del 09/07/2021 alla Ditta Cosev sas;
- n. prot. 9089 del 09/07/2021 alla Ditta Garau Mauro;

**Considerate** le seguenti note:

- n. prot. 9233 del 13/07/2021 dello Studio Legale Ballero in nome del RTI Fara srl – Cosev sas;
- n. prot. 9372 del 15/07/2021 della Ditta Garau Mauro;

**Richiamate** le seguenti norme:

- l'art. 48 comma 7 che si riporta: *“È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ((qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), e' tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;)) a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;*

- l'art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016 prevede apposita causa di esclusione dalle procedure di gara a carico dell'operatore economico che *«si trovi rispetto ad un altro*

*partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale».*

**Considerato come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 28/12/2020 n. 8407, la quale conferma diverse sentenze sul medesimo argomento:**

- Già nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, la giurisprudenza aveva posto in risalto in proposito come fra le cause di esclusione dalle gare pubbliche siano ricomprese, oltre alle ipotesi previste dall'art. 2359 Cod. civ., anche quelle non codificate di collegamento sostanziale che attestano la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla procedura ad un unico centro decisionale: v'è infatti in tali casi il rischio d'una "vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione. In tal modo si tende ad evitare che il corretto e trasparente svolgimento delle gare di appalto ed il libero gioco della concorrenza possano essere irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese, siano tuttavia riconducibili ad un unico centro di interesse: la ratio di tale previsione è quella di evitare il rischio di ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da stretta comunanza di interesse caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti, proprio per tale situazione, capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, coerentemente quindi ai principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione" (Cons. Stato, V, 18 luglio 2012, n. 4189).

- a tal fine la valutazione operata dalla stazione appaltante circa l'unicità del centro decisionale "postula semplicemente l'astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, non anche necessariamente che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata, nel caso concreto, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie di pericolo (ex multis, Cons. Stato, V, 16 febbraio 2017, n. 496; III, 10 maggio 2017, n. 2173; III, 23 dicembre 2014, n. 6379; V, 18 luglio 2012, n. 4189)" (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6010).

- la fattispecie del collegamento sostanziale fra concorrenti è infatti qualificabile come "di 'pericolo presunto' (con una terminologia di derivazione penalistica), in coerenza con la sua 'funzione di garanzia di ordine preventivo rispetto al superiore interesse alla genuinità della competizione che si attua mediante le procedure ad evidenza pubblica', (sentenza 11 luglio 2016, n. 3057; in senso conforme si registra anche una più risalente pronuncia di questa Sezione: sentenza 1° agosto 2015, n. 3772)" (Cons. Stato, V, 24 novembre 2016, n. 4959).

**Richiamata** la Delibera Anac n. 540 del 06 giugno 2018 nella quale l'Autorità afferma:

-nel tempo, la giurisprudenza e l'Autorità hanno più volte analizzato alcune ipotesi di indici rilevatori, sostenendo l'esistenza di un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, vi sia contiguità di sede, vi siano utenze in comune, oppure, anche in aggiunta, vi siano identiche modalità formali di redazione delle offerte, vi siano strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, oppure significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte. La ricorrenza di una pluralità di questi indici, legati da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza tale da sostenere la correttezza dello strumento presuntivo, è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in questa situazione (cfr. determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012; TAR Sardegna, Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 163);

- fermo restando che rientra nella sfera di competenza della stazione appaltante procedere all'accertamento e alla valutazione in concreto della sussistenza di indici di collegamento tra le offerte presentate e che tale valutazione è sindacabile solo dal giudice amministrativo, se viziata da manifesta illogicità o travisamento dei fatti - nel caso in esame i rapporti di parentela tra i titolari delle due imprese partecipanti alla procedura selettiva, accompagnati dalle significative circostanze di fatto evidenziate dall'amministrazione aggiudicatrice, costituiscono elementi che - per la loro consistenza e gravità - possono considerarsi

astrattamente idonei e sufficienti a denunciare l'esistenza di una relazione tra i concorrenti interessati, tale da far ritenere che le rispettive offerte possano provenire da un unico centro decisionale, con potenziale violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio fra i concorrenti;

**Visto** inoltre l'art. 48, Comma 19, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal Correttivo Appalti del 2017, che stabilisce: *“È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Mentre il comma 19 ter afferma: Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.*

**Richiamata** inoltre la giurisprudenza più recente, da ultimo Tar Toscana n. 217 del 10/02/2021 con la quale il Tribunale Amministrativo ha sostenuto che la ratio della modifica introdotta dal Correttivo appalti del 2017 «è quella di apportare una deroga al principio dell'immodificabilità alla composizione dei raggruppamenti, al fine di evitare che un intero raggruppamento sia escluso dalla gara a causa di eventi sopraggiunti comportanti la perdita dei requisiti di ordine generale da parte di un'impresa componente. Dunque, l'obiettivo del legislatore è quello di garantire la partecipazione degli operatori “sani” costituiti in raggruppamento, evitando che la patologia di un operatore travolga ingiustamente anche gli altri, salvaguardando al contempo l'interesse pubblico della stazione appaltante a non perdere offerte utili».

**Ritenuto** che in questo caso, la stazione Appaltante non può dimostrare che la Ditta Fara srl al momento della presentazione dell'offerta, unitamente alla Ditta Cosev sas, sapesse che anche la ditta individuale Garau Mauro avesse o avrebbe potuto presentare un'offerta e quindi non si può estendere ad essa l'esclusione dalla gara;

**Ritenuto** pertanto sulla base del numero degli indizi, così come previsti dalla giurisprudenza e dall'Anac, di escludere i due operatori Garau Mauro e Cosev sas di Garau Stefano e di consentire all'operatore Fara Srl, che presenta i requisiti stabiliti dal Disciplinare, di non subire gli effetti negativi dell'esclusione della mandante, dando la possibilità allo stesso di partecipare alla fase successiva di valutazione delle offerte e, nel contempo per la Stazione appaltante, di avere più offerte da verificare e garantire la concorrenza.

- **Visti** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive integrazioni e modificazioni;
- **Visto** il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50;
- **Visti** lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- **Visto**, in particolare, l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

## **DETERMINA**

*Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:*

**1. Di approvare** il Verbale di Gara n. 1 del 07/07/2021 di apertura della “Busta di Qualifica”, che si allega;

**2. Di approvare** le seguenti risultanze della prima fase della gara relativa alla verifica degli operatori ammessi ed esclusi, come indicati nel seguente schema:

Operatore economico	Sede	Ammesso/Escluso
COOPERATIVA ORISTANESE BUS 90 - SOC. COOP. srl	VICO BRUXELLES SNC ORISTANO	AMMESSO
ATI di tipo orizzontale formato da: a. FARA srl - MANDATARIA	VIA S. ANTONIO ORISTANO	AMMESSO
b. COSEV S.A.S. - MANDANTE	SS 126 KM 95 GUSPINI	ESCLUSO
GARAU MAURO	SS 126 KM 95 GUSPINI	ESCLUSO
SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI	VIA ALIVA N 6 SASSARI	AMMESSO
SERVIZI ARBOREA TURISMO SRL	VIA PRADELLA ARBOREA	AMMESSO

**3. Di dare atto** che con successiva determinazione verrà nominata la Commissione di gara che procederà alla apertura della “Busta Tecnica”, attraverso il portale Sardegna Cat, in data ancora da definirsi e che verrà comunicata alle ditte, attraverso la messaggistica della piattaforma Sardegna Cat,

**Di comunicare**, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 le comunicazioni di avvenuta esclusione alle due ditte su indicate Cosev sas di Garau Stefano e soci e Garau Mauro ditta individuale, nonché alla Ditta Fara srl la comunicazione di esclusione della Mandante Cosev sas al fine di consentire alla stessa di procedere con gli atti consequenziali;

**Di dare atto** che la presente determina:

- Non necessita di visto relativo alla copertura finanziaria;
- viene inserita nell’elenco cronologico delle determinazioni adottate dall’Ufficio di Segreteria da pubblicare sul istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del nuovo Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore, e pubblicata integralmente all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1 della Legge 18.06.2009 n. 69;
- l’originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio SEGRETERIA.

**Il Responsabile del Procedimento**

*f.to*

**Il Responsabile del Servizio**

*f.to Poddie Laura*

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Data 20-07-2021

Il Dirigente/Responsabile del Servizio  
f.to Poddie Laura

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi dal 20-07-2021 al 30-09-2021.

Arborea, li 20-07-2021

L'INCARICATO